



Comune di Alseno



Comune di Cadeo



Comune di Fiorenzuola
d'Arda



Comune di Pontenure

UNIONE DEI COMUNI DELLA VIA EMILIA PIACENTINA
(Provincia di Piacenza)

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VIA
EMILIA PIACENTINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE**

(art.7 co.3 l.r. 21/2012, succ. modif. e decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. a)
**DA PARTE DEI COMUNI DI ALSENO, CADEO, FIORENZUOLA D'ARDA,
PONTENURE,**

Il giorno 28 del mese di MARZO dell'anno 2014, nella Sede dell'Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina, con la presente convenzione, tra i signori:

1. **Milano Rosario**, nato a Gallipoli (LE), il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ALSENO** (codice fiscale: 00215780339), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
2. **Bricconi Marco**, nato a Piacenza, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CADEO (PC)** (codice fiscale: 00224340331), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 25.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
3. **Complani Giovanni**, nato a Fiorenzuola d'Arda (PC), il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA** (codice fiscale: 00115070336), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
4. **Fagnoni Angela**, nata a Pontenure (PC), il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI PONTENURE (PC)** (codice fiscale: 00211890330), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

Complani Giovanni, in qualità di Presidente dell'**UNIONE DEI COMUNI DELLA VIA EMILIA PIACENTINA** domiciliato per la carica c/o la sede dell'Unione, a Fiorenzuola d'Arda P.le S. Giovanni, 2, con l'assistenza del Segretario dell'Unione dei Comuni, Dr.ssa Iorio Guida,

PREMESSO;

- con atto costitutivo in data 27.09.2013 repertorio nr. 1091 e registrato a Fiorenzuola d'Arda (PC) in data 09.10.2013 al nr. 15/1 i Comuni di Alseno, Cadeo, Fiorenzuola d'Arda, Pontenure hanno costituito l'Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 convertito in L. 122/2010 e ss.m.i. e all'art.19 L.R. 21/2012 e ss.m.i;
- i Comuni di Alseno, Cadeo, Fiorenzuola d'Arda, Pontenure, aderenti all'Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina fanno parte dell'ambito territoriale ottimale della Bassa Val d'Arda e lo esauriscono;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 modificata dalla L. 147/2013, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- l'art.7, co.3, della l.r. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i Comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre Funzioni/Servizi tra quelle elencate dall'art. 7 come modificato dalla l.r. 9/2013 che comprende quella relativa alla Gestione del personale;
- tutti i Comuni dell'ambito ottimale Val d'Arda hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione in oggetto con decorrenza dal 01.01.2015 in quanto il Comune di Fiorenzuola d'Arda, Pontenure e Cadeo, si sono avvalsi della deroga di cui all'art.30 della l.r. 21/2012;
- che i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione del Servizio Gestione del personale, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina, per brevità chiamata Unione, delle attività e dei compiti di gestione e amministrazione del personale,
2. Il Servizio Unico del Personale è incaricato, in via esclusiva, della gestione dei procedimenti in materia di amministrazione giuridica ed economica del personale, sviluppo, organizzazione e contenzioso del lavoro, a favore di tutti i soggetti aderenti e, più specificatamente, assicura l'esercizio integrale dei procedimenti di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Retribuzione del personale, compensi vari, e adempimenti connessi;
 - Previdenza e contributi;
 - Gestione procedure selettive dall'esterno;
 - Reclutamento e attivazione rapporti di lavoro, subordinato o di collaborazione;
 - Rilevazione presenze e assenze del personale;
 - Gestione delle vicende e sospensioni del rapporto di lavoro (stato giuridico);
 - Mobilità;

- Procedimenti disciplinari e contenzioso del lavoro;
- Supporto alle Amministrazioni nella redazione dei documenti di programmazione strategica delle risorse umane (dotazione organica, piani occupazionali, organigrammi);
- Coordinamento e verifica delle politiche assunzionali degli enti in relazione al rispetto dei limiti di spesa del personale;
- Collaborazione con le Amministrazioni sulla contrattazione decentrata, tendente alla progressiva armonizzazione dei contratti decentrati in essere e, ricorrendone le condizioni, all'introduzione di modelli di relazioni sindacali di area vasta;
- Elaborazione di un piano formativo in forma associata e supporto alla programmazione delle attività formative specifiche.

3. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

4. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura del Servizio Unico del Personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

5. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati, con riguardo alla materia oggetto del conferimento, dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

ART. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle attività e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita dall'art. 10.
2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni, o ne assume la rappresentanza, nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dei singoli Enti.
3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 l'Unione, attraverso i suoi organi e la sua organizzazione adotta tutti gli atti di natura gestionale, sulla base degli atti d'indirizzo della Giunta; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.
4. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.
Nel rispetto delle prerogative di legge o dei Contratti Collettivi di Lavoro, per quanto di rispettiva competenza, restano in capo agli organi di direzione politica dei Comuni aderenti all'Unione e dei Responsabili comunali nella loro qualità di "datore di lavoro", la gestione del personale assegnato, l'adozione finale dei correlati atti decisionali d'impegno e di disposizione delle risorse finanziarie ed umane possedute, come le dotazioni organiche, il piano dei fabbisogni, l'autorizzazione alla stipula dei CCDI, le progressioni, gli incarichi di posizione organizzativa, la valutazione dei dipendenti.

5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.
6. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.
7. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 6 della presente convenzione.
8. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti art. 7 e 8 della presente convenzione.
9. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato dal Presidente sentita la Giunta dell'Unione secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce, nel rispetto degli atti d'indirizzo della Giunta, tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.
10. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione e in caso di assenza al Vice Presidente.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON I COMUNI

1. In relazione alle attività di cui all'art. 1 il Responsabile del Servizio Unico del Personale adotta tutti gli atti di natura gestionale, ivi compresi gli impegni di spesa per l'organizzazione dell'Unione.
2. Il Servizio Unico del Personale, come previsto al precedente art. 1 comma 2, predispone tutti gli atti, le procedure e i provvedimenti relativi alle materie trasferite, provvedendo all'adozione formale degli atti finali per tutti i comuni dell'Unione.
3. Le determinazioni gestionali in ordine all'applicazione degli istituti normativi e contrattuali, non rimesse alla contrattazione collettiva decentrata e che non richiedono apprezzamento discrezionale da parte del datore di lavoro, sono adottate dal Servizio Unico e sono direttamente applicabili nei confronti del personale dell'Unione e dei Comuni, senza necessità di ulteriori atti di adozione da parte degli Enti di appartenenza.
4. Non competerà al Responsabile del Servizio Unico l'adozione finale degli atti conclusivi che impegnino risorse finanziarie previste nel P.E.G. degli Enti se, o sino a quando, non gli saranno assegnate le relative risorse.
5. Resta in capo agli organi di governo dei singoli Comuni l'adozione degli atti di natura politica come precisati al precedente art. 2 comma 4. In ordine a tali materie il Servizio Unico del Personale è in ogni caso competente a predisporre l'istruttoria necessaria per addivenire all'approvazione dell'atto e a emettere i relativi pareri, assicurando un pieno coordinamento con i competenti organi e strutture comunali.

6. Allo scopo di garantire il necessario raccordo con i singoli Comuni, il Responsabile del Servizio Unico intrattiene i rapporti di natura operativa derivanti dalla presente convenzione con il referente comunale appositamente individuato da ogni Comune, al quale fornisce inoltre, periodicamente, informazioni in merito agli aspetti organizzativi e alle disposizioni contrattuali o normative di interesse comune.
7. In sede di prima applicazione della presente convenzione (fase di start up) e, almeno per il primo anno, sempre ai fini di cui al precedente comma, può essere istituito un tavolo tecnico, composto dal Segretario dell'Unione, in qualità di coordinatore, dai Segretari Comunali e dai Responsabili dei Servizi finanziari dei Comuni conferenti, dal Responsabile del Servizio Unico del Personale, che si riunisce, di norma, con cadenza trimestrale, in ordine alle tematiche di interesse comune nonché al monitoraggio e alla condivisione delle attività del servizio personale.

ART. 4 – NUCLEO DI VALUTAZIONE O ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

1. Viene prevista la possibilità di costituire in forma associata il Nucleo di Valutazione o l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) di cui all'art. 14 del D.Lgs 150/2009, alla scadenza delle nomine degli attuali organismi.
2. Il relativo funzionamento e i criteri di riparto dei costi, ove diversi da quelli previsti nella presente convenzione per la gestione del personale, verranno disciplinati con appositi regolamenti approvati con delibera di Giunta dell'Unione.

ART. 5 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito e/o comandato e/o distaccato dai Comuni conferenti, anche con le modalità previste dal successivo c.3, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale.
2. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione il personale necessario dalla data prevista all'art. 10 comma 1 della presente convenzione; nella fase iniziale di conferimento all'Unione delle funzioni e servizi i comuni possono disporre il distacco o il comando di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, verso l'Unione.
3. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente, per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, assicura in favore dell'Unione l'esercizio delle funzioni in materia di personale per la medesima parte del tempo lavoro ad esse dedicato. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito o comandato o distaccato all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

4. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
5. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio competente vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione da parte della Giunta dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato, distaccato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.
6. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente comma 2, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

ART. 6 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.
2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle attività e allo svolgimento dei compiti inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
3. Con deliberazione della Giunta dell'Unione verranno determinate le spese relative all'esercizio delle attività e dei servizi conferiti con la presente convenzione. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli Enti, sono a carico dei Comuni.
4. A regime, tutte le spese di funzionamento sono previste nel bilancio dell'Unione e vengono ripartite tra gli Enti che fruiscono dei servizi in relazione al numero dei dipendenti di ruolo e non di ruolo come risultanti dall'ultimo Conto Annuale del personale elaborato. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati; è inoltre possibile concordare nel primo triennio di vigenza della convenzione un diverso criterio, in sede di approvazione del bilancio, anche in relazione alla provenienza del personale conferito all'Unione per lo svolgimento del servizio.
5. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.
6. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione definiti dalla Giunta dell'Unione. Tale definizione costituisce presupposto per l'iscrizione dei relativi stanziamenti nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

7. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni Ente associato:
 - l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni di prevedere i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
 - il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.
8. Il bilancio del Servizio sarà su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio di previsione del servizio conferito viene esaminato preventivamente dalla Giunta di ciascun Comune entro quindici giorni dalla consegna con l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento determinate. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del Servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, ne daranno comunicazione ai Comuni interessati i quali apporteranno le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci comunali previa concertazione e fatta salva la disponibilità finanziaria. Nel caso in cui, invece, vengano apportate variazioni di bilancio che non comportino modifiche relative agli oneri finanziari a carico dei Comuni come decise in sede di previsione, l'Unione ne darà informazione ai Comuni senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte degli stessi.
9. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente (entro il primo mese di ciascun trimestre). Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

ART. 7 – SEDE

1. La sede del servizio sarà definita dalla Giunta dell'Unione.
2. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione potrà essere attivo un referente (*che funga da interfaccia unico tra Comune e gestione sovracomunale*), fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione, sentiti gli Enti interessati.
3. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

ART. 8 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
 - in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
 - in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, di cui al c.1, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
4. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.
5. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione ordinaria delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.
6. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.
7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 9 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della l.r. 21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e Responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.
2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del Responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.
3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli Enti partecipanti alla convenzione.

ART. 10 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2015 ed ha una durata di anni cinque, come previsto dall'art. 7 comma 3 dello Statuto dell'Unione dei Comuni, fatta salva la possibilità di rinnovo.
2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.
3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

ART, 11 – MANCATO RINNOVO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI E SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, non inferiore ad anni cinque, il mancato rinnovo del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del trasferimento, comando o distacco del relativo personale nonché il trasferimento al Comune medesimo, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito.
2. E' ammessa la revoca anticipata del servizio conferito da parte di tutti gli enti aderenti all'Unione, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Statuto. Con l'atto di revoca anticipata i Comuni e l'Unione andranno a disciplinare gli eventuali profili successivi anche con riferimento al personale trasferito, comandato o distaccato nel rispetto delle disposizioni statutarie.
3. Tutti i beni immobili di proprietà di ciascun Comune che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a ciascun Comune.
4. Nel caso di revoca anticipata del Servizio di cui al secondo comma, ciascun Comune acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del singolo Comune. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimi anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.
5. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART, 12 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART, 13 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART, 14 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.
2. Le modifiche alla presente convenzione che non abbiano alcuna incidenza significativa sul contenuto della stessa, potranno essere adottate dalla Giunta dell'Unione con proprio atto.

ART, 15 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

ART, 16 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Ai sensi dell'art. 39 comma 2 dello Statuto fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando i regolamenti in vigore nel Comune di Fiorenzuola d'Arda quale sede dell'Unione.

Letto, approvato e sottoscritto.


IL SINDACO DEL COMUNE DI ALSENO Milano Rosario




IL SINDACO DEL COMUNE DI CADEO Bricconi Marco



IL SINDACO DEL COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA Compiani Giovanni



IL SINDACO DEL COMUNE DI PONTENURE Fagnoni Angela



IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

DEI COMUNI DELLA VIA EMILIA PIACENTINA Compiani Giovanni

